Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 48 DEL 19/12/2019

OGGETTO: determinazione dell'orario massimo di apertura delle attività commerciali ed artigianali site nell'area ricompresa tra : via Eremitano, viale Codalunga (tratto da P.le Stazione a via Trieste), via Trieste (tratto da viale Codalunga a via Valeri), via Valeri, P.le Stazione (escluso l'interno della Stazione Ferroviaria), e nelle seguenti vie e località, comprese le laterali su entrambi i lati: Cavalcaferrovia Borgomagno, vicolo Aspetti, via Aspetti (tratto compreso tra la base del Cavalcaferrovia e l'intersezione con viale Arcella e via Minio), via Annibale da Bassano, via Avanzo (tratto compreso tra il suo inizio e via Fasolato), via Fowst.

IL SINDACO

PREMESSO che sul territorio comunale vige l'ordinanza sindacale n. 14 del 14/04/2015 che limita alle ore 2.00 l'orario delle attività di somministrazione di alimenti e bevande operanti nella zona soggetta a tutela e alle ore 5.00 l'orario delle medesime attività operanti oltre il perimetro della zona soggetta a tutela;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 42 del 28/12/2018, che determina l'orario massimo di apertura delle attività commerciali ed artigianali presenti nell'area in oggetto indicata, con validità fino al 31/12/2019;

CONSIDERATO che durante la validità della citata ordinanza si sono avuti riscontri positivi essendosi rivelata un valido strumento di responsabilizzazione degli esercenti, i quali si sono impegnati ad una gestione più rispettosa delle regole della propria attività e soprattutto hanno fatto si che la stessa non desse origine a disturbo per i residenti;

PRESO ATTO, a conferma di quanto sopra, che il numero di violazioni accertate per il mancato rispetto di quanto contenuto nella vigente ordinanza è risultato ridotto rispetto ad analoghi precedenti periodi;

RITENUTO che la tutela della sicurezza urbana deve concretizzarsi nell'attività di vigilanza e repressione di condotte illecite ma anche in azioni preventive rispetto al verificarsi di situazioni di degrado e disordine urbano, derivanti dall'abuso di alcolici, dal pregiudizio alla quiete pubblica ed al riposo notturno, dall'intralcio alla pubblica viabilità e dall'abbandono incontrollato di rifiuti, fenomeni che accrescono il disagio sociale e la sensazione di insicurezza;

DATO ATTO che è compito delle Istituzioni locali creare degli strumenti capaci di migliorare la vivibilità del territorio ponendo le basi per una sicurezza partecipata, che coinvolga gli operatori di settore, stimolando la capacità di autoregolamentazione, in funzione del contemperamento dei loro interessi con quelli della comunità in cui operano;

DATO ATTO che si ritiene necessario che tutti gli esercenti che operano all'interno dell'area ricompresa tra: via Eremitano, viale Codalunga (tratto da P.le Stazione a via Trieste), via Trieste (tratto da viale Codalunga a via Valeri), via Valeri, P.le Stazione (escluso l'interno della Stazione Ferroviaria), e nelle seguenti vie e località, comprese le laterali su entrambi i lati: Cavalcaferrovia Borgomagno, vicolo Aspetti, via Aspetti (tratto compreso tra la base del Cavalcaferrovia e l'intersezione con viale Arcella e via Minio) via Annibale

da Bassano, via Avanzo (tratto compreso tra il suo inizio e via Fasolato), via Fowst debbano obbligatoriamente essere assoggettati alla disciplina che qui si intende confermare;

VISTI:

- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114
- l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Polizia Urbana;
- il Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande approvato con delibera del C.C. n. 59 del 9/7/2018

ORDINA

1) l'orario massimo di apertura delle attività commerciali ed artigianali presenti nell'area-ricompresa tra:
via Eremitano, viale Codalunga (tratto da P.le Stazione a via Trieste), via Trieste (tratto da viale Codalunga a via Valeri), via Valeri, P.le Stazione (escluso l'interno della Stazione Ferroviaria), e nelle seguenti vie e località, comprese le laterali su entrambi i lati: Cavalcaferrovia Borgomagno, vicolo Aspetti, via Aspetti (tratto compreso tra la base del Cavalcaferrovia e l'intersezione con viale Arcella e via Minio) via Annibale da Bassano, via Avanzo (tratto compreso tra il suo inizio e via Fasolato), via Fowst è fissato **dalle ore 06.00 alle ore 22.30.**
Rientrano in tale limitazione:
a) tutti gli esercizi commerciali del settore alimentare (compresa la vendita/somministrazione mediante distributori automatici ovunque installati) e artigiani del settore alimentare (kebab, take away, piadinerie, rosticcerie, friggitorie da asporto, gastronomie, pizzerie da asporto, etc)
b) tutti gli esercizi commerciali del settore non alimentare (phone center, internet point, etc.);

2) l'orario massimo di apertura delle attività che effettuino, anche in forma accessoria, la somministrazione di alimenti e bevande (*con esclusione della somministrazione non assistita)* e che siano dotate di idonea area di somministrazione interna, presenti nelle aree, vie e località di cui al punto precedente, è fissato **dalle ore 06.00 alle ore 24.00;**

3) l'orario massimo di apertura delle sale da gioco e di raccolta scommesse autorizzate ex artt. 86 e 88 T.U.L.P.S. è fissato **dalle ore 06.00 alle ore 22.00.**

4) ciascuna attività di cui al punto 1) lettera a) deve individuare a partire dalle ore 20,00, in caso di assembramenti di clienti all'esterno del locale e/o problematiche di disturbo, personale addetto all'assistenza alla clientela che dovrà essere identificabile (ad es. munito di casacca rifrangente).
Per "assembramento" si intende la presenza contemporanea sul posto di più persone, che nelle circostanze specifiche di tempo e luogo costituiscano disturbo alle regole di civile convivenza
Il servizio dovrà essere garantito anche oltre l'orario di chiusura al fine di evitare stazionamenti molesti, provvedendo eventualmente a segnalare particolari criticità alla Polizia Locale o alle Forze dell'Ordine, laddove la situazione, controllata preventivamente con le modalità di seguito descritte, non cessi o rischi di degenerare in situazioni di pericolo.
Le funzioni di "addetto all'assistenza della clientela" possono essere svolte da personale incaricato dall'esercente o dall'esercente stesso, purchè sia garantito un adeguato servizio.

L’esercente è tenuto a fornire a tale personale le necessarie direttive in ordine ai compiti da svolgere, con particolare riguardo all’area esterna, ove l’esercente stesso ha minore raggio di sorveglianza.
Il servizio di assistenza potrà essere svolto anche in forma associata con altri esercizi limitrofi, garantendone comunque l’adeguatezza in relazione all’afflusso di clienti.
Il personale addetto all’assistenza è chiamato a svolgere funzioni di indirizzo, osservazione e sensibilizzazione della clientela, in particolare dovrà:

a) invitare i clienti a rispettare le regole della civile convivenza al fine di evitare schiamazzi, assembramenti, intralcio alla circolazione sia veicolare che pedonale e lordura in genere;
b) segnalare all’esercente e/o al personale addetto alla vendita persone in evidente stato di ebbrezza o apparentemente minore di età, affinchè possa essere rifiutata la vendita di bevande alcoliche secondo la normativa vigente;
c) sorvegliare sul corretto deposito dei rifiuti negli appositi contenitori e provvedere alla pulizia dell'area limitrofa all'esercizio;
d) segnalare particolari criticità alla Polizia Locale riscontrate a seguito dell'attività di osservazione.

Il servizio di assistenza alla clientela, all’esterno del locale, potrà essere sospeso in caso di assenza di assembramenti di persone.
5) il rispetto dell'Ordinanza n. 39 del 29/11/2017 per quanto attiene i giorni ed orari massimi di apertura delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing.

DISPONE

- In caso di violazione alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza di cui ai punti 1), 2) e 3) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25.00 ad un massimo di euro 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta è fissato in euro 500.00, fatta salva l'applicazione di eventuali altre norme vigenti;
- In caso di accertata violazione alla disposizione prevista dalla presente Ordinanza di cui al punto 4) ovvero mancanza dell'assistente alla clientela o inefficienza dello stesso, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25.00 ad un massimo di euro 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta è fissato in euro 250.00;

DISPONE altresì che

a) per le sole attività di cui al punto 1) lettera a) della presente Ordinanza, alla seconda violazione accertata consegue, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista la riduzione di orario dell'attività alle ore 20.00 per 15 giorni (quindici);
b) per le sole attività di cui al punto 1) lettera a) della presente Ordinanza, alla terza violazione accertata consegue, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista la riduzione di orario dell'attività alle ore 20.00 per giorni 30 (trenta);
c) per le sole attività di cui al punto 1) lettera a) della presente Ordinanza, dalla quarta violazione accertata consegue, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista la riduzione di orario dell'attività alle ore 20.00 in via definitiva;
d) in caso di inosservanza del provvedimento di riduzione d'orario, si applicherà la sospensione dell'attività per 7 giorni (sette);
e) in caso di inosservanza del provvedimento di sospensione dell'attività a seguito di inosservanza all'orario si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 500.00.

AVVERTE inoltre che

Il presente provvedimento ha validità fino al 31/12/2020.
Viene reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale on line.
Ai sensi dell'art 8 della Legge 241/1990 il Responsabile del procedimento è il Capo Reparto Polizia Amministrativa del Corpo Corpo di Polizia Locale.

COMUNICA

che avverso il Provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto con sede in Venezia – Palazzo Bussoni, Strada Nuova Cannareggio 2277-2278, entro il termine di 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione;
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (centoventi) dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO
Sergio Giordani

Documento firmato da:
SERGIO GIORDANI
COMUNE DI PADOVA/00644060287
19/12/2019